

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431 - (GALASSO)**(G.U. 22-8-1985, n. 197)****CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1985, N. 312 CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE.**

Con la legge n. 1497 sulle Bellezze Naturali del 1939 nasce il concetto di “tutela del paesaggio” ma rimane di fatto inattuata fino al 1985. Con il D.P.R. 8 del 1972 la pianificazione del paesaggio passa alla competenza delle Regioni; Viene così trasferito ad esse anche la potestà legislativa in merito sia ai contenuti che alle caratteristiche dei piani, che agli aspetti procedurali inerenti la loro elaborazione, adozione, pubblicazione e approvazione dei piani come strumento centrale della gestione del paesaggio.

La Legge n. 431/85, detta "Legge Galasso", consiste in un atto normativo finalizzato alla tutela degli aspetti naturalistici del territorio italiano.

La legge Galasso è stata una delle leggi più fondamentali per la tutela dell'ambiente e rimane la più importante per la difesa del territorio nella sua totalità. Il territorio viene considerato nel suo insieme ed in riferimento ad ogni sua componente al e non in maniera selettivamente e specifica come le altre leggi fanno. Si considera una legge ‘contenitore’. Che oltre alla tutela del territorio crea un percorso normativo di base per tutta la normativa ambientale. La legge-Galasso impone su diversi territori individuati per morfologia il vincolo paesaggistico-ambientale il che non va considerato però come un divieto assoluto di edificabilità o di modifica del territorio in generale ma come un vincolo legato a un più severo regime di autorizzazioni. Oltre alla concessione urbanistico-edilizia del Comune è necessario anche un nulla osta della Regione, che è l'ente che gestisce questo vincolo. La legge stabilisce che i territori vincolati siano soggetti ad un regime autorizzatorio più severo; Vengono quindi demandati alle Regioni il compito di preservare il territorio territori con un vaglio attento sulle opere da realizzare.

La Legge n. 431/85 integra in maniera sostanziale l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616 definendo innanzitutto le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497. La norma classifica come bellezze naturali soggette a vincolo tutta una serie di territori individuati in blocco e per categorie morfologiche senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento formale da parte della pubblica amministrazione ce elenchiamo qui di seguito:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 (...)
- j. i vulcani;
- k. le zone di interesse archeologico.

La legge incidere in modo significativo sulle competenze in materia che vengono ripartire tra lo stato e le regioni (già in parte definite con il DPR 616/77). *“Le regioni, entro (...) possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1 (...) le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. (...)*

SANZIONI

Per quanto riguarda le **sanzioni**, la legge prevede che con la sentenza di condanna il Pretore ordini anche la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato: Legge n. 431/85 - Art. 1-sexies *“Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29-6-1939, n. 1497¹, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'art. 20 della legge 28-2-1985, n. 47²”* 2) *“Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato”*.

Le sanzioni erano già state delegate anch'esse in buona parte alle Regioni con il DPR 616/77 *“Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene (...) alle relative sanzioni.”*

OPERE AMMESSE

“Art. 1-quinquies - Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21-9-1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con

¹ Art. 15- Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero per l'educazione nazionale(...) alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero per l'educazione nazionale (della pubblica istruzione), per mezzo del Prefetto. (...)

² Art. 20 (...) si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione [2];

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” Le opere edilizie nei luoghi vincolati sono ancora possibili ma dietro espressa autorizzazione preventiva degli organi regionali competenti. Tali autorizzazioni, soggette tra l'altro a controllo e verifica da parte del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, sono atti vincolanti ad osservanza obbligatoria da parte dei singoli Comuni che non possono rilasciare a loro volta autorizzazioni e concessioni in contrasto con tale pronuncia oppure in assenza di essa. *“Il vincolo (...) non si applica alle zone(...) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, (...) Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate (...) Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione. (...) Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali”.*